

STATUTO

CAPITOLO 1°

COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<HELP FOR CHILDREN VENETO ODV>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e ha sede legale in via Abate Tommaso 2 nel comune di Quarto D'Altino (VE).

Art. 2

L'Associazione di volontariato svolge la sua attività in ambito nazionale e internazionale. Non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. E' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 Principi e Scopi Generali

Riunisce in Associazione quanti operano in soccorso e assistenza di popolazioni colpite da calamità naturali e catastrofi, senza scopo di lucro, con l'intento di :

- Soccorso e assistenza di popolazioni colpite da infortuni di varia natura
- Salvaguardare e proteggere persone e beni
- Favorire attività di promozione e solidarietà sociale

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi del volontariato dei propri associati sono:

Accoglienza di minori extra comunitari

- Prestazioni socio-sanitarie
- Interventi di risanamento e servizi sanitari in edifici pubblici nei luoghi di provenienza dei minori

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 2°

SOCI

ART. 4 - Ammissione

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro. La richiesta di adesione va fatta per iscritto e l'iscrizione si intende per l'anno solare. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

Il Socio svolge la propria attività in seno all'Associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Può intervenire nelle assemblee esprimendo liberamente il

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi del volontariato dei propri associati sono:

Accoglienza di minori extra comunitari

- Prestazioni socio-sanitarie
- Interventi di risanamento e servizi sanitari in edifici pubblici nei luoghi di provenienza dei minori

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 2°

SOCI

ART. 4 - Ammissione

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro. La richiesta di adesione va fatta per iscritto e l'iscrizione si intende per l'anno solare. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

Il Socio svolge la propria attività in seno all'Associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Può intervenire nelle assemblee esprimendo liberamente il

proprio pensiero sulle iniziative, attività e su tutte le questioni riguardanti

l'Associazione

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. I Soci che recedono, sono stati esclusi, o che comunque hanno cessato di appartenere all'Associazione hanno diritto di presentare le loro giustificazioni e controdeduzioni; non hanno diritto ad alcun rimborso. Nessun Socia può essere sospeso in occasione dell'Assemblea

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta la decadenza automatica di Socio. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- avere la tessera dell'Associazione
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento,
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali,
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno,
 - svolgere la propria attività, all'interno dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente

CAPITOLO 3°

ART. 7 Organi Sociali

Sono organi Sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- L'Organo di amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 L'Assemblea

L'assemblea è composta dai Soci, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio telefonico, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica sostanziale dello statuto e lo scioglimento

dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività

dell'organizzazione;

- approva la relazione annuale dell'attività, il bilancio di esercizio e il

bilancio sociale;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, e del Collegio dei

Revisori dei Conti

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'organizzazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in

proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, con voto palese.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la

loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le variazioni allo Statuto imposte da leggi dello Stato sono di competenza del Consiglio di amministrazione e saranno ratificate dall'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede in libera visione a tutti i Soci.

ART. 11 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede in libera visione a tutti i Soci.

ART. 12 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di amministrazione è composto da numero minimo di cinque ad un numero massimo di tredici membri (in ogni caso deve sempre essere in numero dispari) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti alla fine del mandato. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli cinque membri esso è validamente

costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario
- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio di amministrazione

ART. 13 Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Consiglio di amministrazione, incarichi di rappresentanza e eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere cura gli incassi, i pagamenti e i depositi del fondo dell'Associazione, avvalendosi di un conto corrente bancario e con deposito di firma.

Il Segretario, conformemente alle direttive del Presidente, sovrintende ai vari servizi dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei registri e documenti dell'Associazione.

ART. 16 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'assemblea in numero tre componenti:

- vigila sull'adeguatezza amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Redigendo una Relazione di Bilancio.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPITOLO 4°

Art. 17 Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di

amministrazione, del Collegio di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 5°

ART. 18 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate



comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

CAPITOLO 6°

ART. 23 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.



Lgs. 117/2017.

ART. 24 Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 25 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 26 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 Disposizioni finali

- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altri Enti
- L'Associazione può aderire ad un Organo Associativo nazionale/Regionale, che consegua le stesse finalità dell'Associazione, con diritto di partecipare all'attività e alle nomine dello stesso.

ART. 28 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina,



trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.